

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 63

Il Giorno 08 Aprile 2026, alle ore 12,50 si riunisce presso la stanza attigua alla sala della presidenza del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,50;

Il Vice Presidente Dario Scaletta, assente, al suo posto presente il consigliere Gilante Aleandro ore 12,50 ;

Marino Pietro ore 12,50;

Paola Caltagirone Assente;

Bonanno Giuseppe ore 12,50;

Giorgio Randazzo, ore 12,50;

Brigida Mineo, ore 12,50;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,50.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 3) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2))"Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione"

Si prosegue nella lettura e stesura della bozza di regolamento ed in particolare l'art. 22 rubricato Monitoraggio e Mappatura del fondo elettromagnetico ed art 23 denominato Sanzioni;

Art. 22 Monitoraggio e Mappatura del fondo elettromagnetico

1. Il SUAP, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità, previsti dalla Legge Quadro e dal presente regolamento, realizza ed aggiorna periodicamente, avvalendosi degli organismi preposti, il monitoraggio e la mappatura del fondo elettromagnetico;
2. A tal fine, promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (CEM), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia mobile;
3. Il Comune partecipa fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 23 Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001 n.36, nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per telefonia mobile, nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, ovvero in caso di nuova installazione in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione immediata degli impianti, fino al rilascio del titolo abilitativo.

In caso di accertato funzionamento degli impianti in assenza di certificato di regolare esecuzione o collaudo funzionale degli impianti, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, viene ordinata l'immediata disattivazione dello stesso fino alla presentazione, da parte del Gestore del Certificato di Collaudo funzionale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ovvero in caso di accertato superamento dei valori di emissione previsti nell'atto autorizzativo, è disposta la sospensione dello stesso da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n.36 con obbligo ai gestori del ripristino dei luoghi.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia (rif. Capo II - Titolo IV - del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Dirigente del 3° Settore Comunale, di concerto con il SUAP, e viene stabilita come segue:

- a) In caso di installazione, esercizio o modifica dell'impianto in assenza dell'autorizzazione, il gestore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € . xxx a € . xxx (*N.B: la Commissione incarica gli uffici per la definizione dell'ammontare delle sanzioni*); in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
- b) L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € . xxx a € . xxx (*N.B: la Commissione incarica gli uffici per la definizione dell'ammontare delle*


sanzioni). In tal caso, l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.

- c) La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.
- d) Il mancato versamento, da parte dei gestori, della somma annuale prevista al comma 7, dell'art.21 del presente Regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per tutti gli impianti da due a quattro mesi e comunque fino al versamento dell'importo dovuto.

Non si ritiene di apportare modifiche alle norme sopra trascritte.

Alle 13,35 il Consigliere Pietro Marino esce dalla Commissione.

Alle ore 13,50 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Giovedì 09 Aprile ore 11.45.

Giorgio Randazzo


Avv. Pietro Ferro